

**Ricorso presentato il 4 settembre 2012 dal governo dell'Islanda contro l'Autorità di vigilanza EFTA**  
**(Causa E-9/12)**  
(2012/C 369/12)

Il 4 settembre 2012 è stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro l'Autorità di vigilanza EFTA da parte del governo dell'Islanda, rappresentato da Jóhanna Bryndís Bjarnadóttir, consigliere presso il Ministero per gli affari esteri, in qualità di agente, Haraldur Steinþórsson, consigliere giuridico presso il Ministero delle finanze e dell'economia, in qualità di coagente, e Dóra Sif Tynes, avvocato, in qualità di rappresentante legale.

Il ricorrente chiede alla Corte EFTA di dichiarare che:

- 1) l'articolo 5 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, del 4 luglio 2012, relativa alle misure per le imposte comunali, la vendita di beni immobili e la vendita di elettricità a Verne Holdings ehf., è annullato;
- 2) l'articolo 6 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, del 4 luglio 2012, relativa alle misure per le imposte comunali, la vendita di beni immobili e la vendita di elettricità a Verne Holdings ehf., è nullo per la parte che fa riferimento all'articolo 5; e
- 3) l'Autorità di vigilanza EFTA è condannata a sostenere tutte le spese legali.

*Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti a sostegno del ricorso:*

- il ricorrente, il governo dell'Islanda, chiede l'annullamento parziale della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 261/12/COL, adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 4 luglio 2012 (in prosieguo «la decisione impugnata»). La decisione impugnata è stata adottata in seguito alla decisione n. 418/10/COL della stessa Autorità, del 3 novembre 2010, di avviare un procedimento d'indagine formale.
  - Il caso riguarda l'applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e della guida sugli aiuti di Stato dell'Autorità di vigilanza EFTA relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità e alla vendita di fabbricati nella ex zona militare USA nella penisola di Reykjanes da parte dello Stato islandese.
  - Il ricorrente sostiene, tra l'altro, che l'Autorità di vigilanza EFTA:
    - non è riuscita a dimostrare sulla base di fatti o prove che il fabbricato è stato venduto a un prezzo inferiore del suo valore di mercato. Pertanto, la vendita non ha comportato alcun vantaggio economico all'acquirente e non si configura un aiuto di Stato;
    - non ha adeguatamente verificato la vendita e ha commesso un manifesto errore di valutazione del presunto aiuto di Stato, e
    - ha insufficientemente motivato la decisione impugnata.
-